



**COMUNI DI**

## Regolamento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere

(approvato con deliberazione C.d.A. n. 34 e Assemblea n. 18 del 26/05/2021 assunta ai sensi dell'art. 15 lett. j) dello Statuto Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere)

### CAPITOLO PRIMO

(Natura giuridica, costituzione ed attribuzione del Consiglio di Amministrazione)

#### Art. 1 | Natura giuridica

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo politico e di rappresentanza del Consorzio di cui cura gli aspetti gestionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette (7) Consiglieri dei quali uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vicepresidente.

#### Art. 2 | Elezione del Consiglio

1. I Consiglieri sono scelti tra i membri dell'Assemblea. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni che aderiscono al Consorzio o da loro delegati
2. L'elenco dei candidati è formulato sulla base della proposta dei componenti dell'Assemblea consortile. Ciascun componente può proporre un solo nominativo. La scelta dei candidati è effettuata in modo da garantire adeguata rappresentanza tra i Comuni con meno di 5.000 residenti.
3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese con voto favorevole dei 2/3 delle quote. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà con successive votazioni ove è richiesta la maggioranza assoluta delle quote.
4. I componenti del Consiglio sono eletti con votazione distinta.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi connessi alla carica presso il Consorzio.

#### Art. 3 | Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall'Assemblea Consortile.
2. I componenti cessano dall'incarico al venir meno del mandato di Sindaco.
3. Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui, a seguito di elezioni amministrative, nello stesso anno solare vengano rinnovati i Consigli comunali di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
4. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

#### Art. 4 | Ineleggibilità ed incompatibilità



**COMUNI DI**

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino, nei confronti del Consorzio, in condizioni di incompatibilità analoghe a quelle previste per i consiglieri comunali nei confronti del Comune.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

#### **Art. 5 | Cessazione – Decadenza - Revoca - Dimissioni e Surroga**

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per:
  - dimissioni / cessazione;
  - revoca;
  - scadenza;
  - decadenza.
2. Le dimissioni o la cessazione a qualsiasi titolo della metà + 1 dei consiglieri, contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si verifica il caso del comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Direttore Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e approvata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata delle quote.
5. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione possono essere presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea del Consorzio, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
7. Il Presidente ed i consiglieri possono essere sospesi o dichiarati decaduti dall'esercizio delle loro funzioni dall'Assemblea consortile nei casi previsti dalla legge.



**COMUNI DI**

## Art. 6 | Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza esclusiva ad adottare il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, le variazioni al bilancio e il rendiconto della gestione, per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.
3. Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre:
  - a) proporre all'Assemblea gli atti fondamentali di indirizzo e controllo politico amministrativo;
  - b) provvedere alla selezione e alla successiva nomina del Direttore e del personale del Consorzio, nel rispetto dei criteri approvati dall'Assemblea;
  - c) provvedere all'individuazione delle risorse economiche necessarie per il funzionamento del Consorzio, nel rispetto delle quote di partecipazione stabilite dall'Assemblea;
  - d) deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva;
  - e) deliberare circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
  - f) definire adeguate forme di collaborazione con la ASL di riferimento per l'integrazione socio-sanitaria, stabilendo in particolare il budget integrato sociale e sanitario;
  - g) formulare pareri per il Programma delle Attività Territoriali del Distretto Sanitario di competenza, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitaria; che coincidono con la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria del Piano Sociale di zona;
  - h) sottoporre all'Assemblea il Piano Sociale di Zona del Consorzio, il Piano di azione territoriale per la lotta alla povertà e ogni altro progetto di interventi e attività da realizzare nel territorio dei Comuni consorziati;
  - i) approvare gli accordi sottoscritti con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa;
  - j) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
  - k) predisporre gli accordi con l'Azienda Asl di riferimento, da presentare all'Assemblea per l'approvazione, al fine di assicurare l'integrazione fra servizi socio-assistenziali ed i servizi sanitari nonché per assicurare la gestione e il finanziamento delle attività a rilievo sanitario;
  - l) autorizzare il Direttore, attraverso una delega di funzioni, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per la gestione delle funzioni assegnate al Consorzio;



**COMUNI DI**

- m) deliberare in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualunque grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati;
- n) proporre accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati;
- o) adottare la bozza del bilancio annuale e pluriennale e i suoi allegati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p) adottare la bozza del rendiconto e i suoi allegati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

## CAPITOLO SECONDO

### (Il Presidente ed i Consiglieri)

#### Art. 7 | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai regolamenti.
2. È l'Organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
3. In particolare:
  - a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede;
  - b) fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni ed i verbali delle riunioni;
  - c) firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;
  - d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, promuovendo l'attività dei singoli consiglieri;
  - e) esercita le funzioni di Presidente dell'Assemblea Consortile;
  - f) nei casi di comprovata urgenza, adotta provvedimenti propri dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione attraverso la sottoscrizione di Decreti Presidenziali, da ratificare successivamente mediante delibera dell'Assemblea consortile e/o del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 8 | I Consiglieri

1. Partecipano a tutte le riunioni di Consiglio, salvo impossibilità da motivare.
2. Ciascun Consigliere può delegare la propria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione ad un Assessore o ad un suo Consigliere. La delega presentata in forma scritta, deve essere indirizzata al Presidente e deve pervenire almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio, fatti



**COMUNI DI**

salvi casi di urgenza ed imprevedibilità. In questi casi si potrà inviare il giorno stesso del Consiglio, prima del suo inizio.

3. La delega può essere limitata ad una singola seduta o può avere carattere permanente per tutta la durata del mandato Consigliere.
4. I Consiglieri contribuiscono al buon andamento delle riunioni di Consiglio, fornendo il proprio apporto alla discussione dei punti all'o.d.g.
5. Hanno il dovere di agire in modo informato: studiano i materiali allegati all'o.d.g. e approfondiscono le tematiche in discussione al fine di esprimere il proprio voto in modo consapevole.
6. Mettono a disposizione del Consiglio le proprie competenze e la propria esperienza professionale.
7. Si fanno promotori presso il Consiglio di iniziative che possano essere di rilevanza e utilità per l'intera comunità professionale.

## CAPITOLO TERZO

### (Riunioni del Consiglio)

#### Art. 9 | Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
2. All'inizio di ogni semestre il Presidente propone al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.
3. Le riunioni non sono pubbliche; ad esse interviene con funzioni consultive e verbalizzanti e senza diritto di voto il Direttore, in caso di assenza o impedimento può intervenire un delegato dello stesso.
4. Il Direttore può farsi assistere nella verbalizzazione delle sedute dai dipendenti dell'Ufficio di Piano, di ciò deve essere dato atto nel verbale di riunione.
5. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche esterni al Consorzio per la trattazione di questioni di particolare portata.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, almeno una volta l'anno, a predisporre relazioni sulle attività del Consorzio e a trasmetterne documentazione all'Assemblea consortile.



**COMUNI DI**

9. Ciascun componente del Consiglio e chiunque prenda parte a qualsiasi titolo alle sedute ha obbligo di riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative.
10. Il consiglio di Amministrazione potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.

#### **Art. 10 | Convocazioni**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente al domicilio dei consiglieri, mediante e-mail e/o PEC o lettera o telegramma, e con la specificazione dell'ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con la indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e del luogo della riunione che di norma è la sede dell'Assemblea consortile.
2. La convocazione può avere luogo anche su richiesta di due Consiglieri o del Direttore.
3. Con l'avviso di convocazione ordinaria venine trasmessa la documentazione relativa agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno. Nella stesura degli argomenti da porre all'ordine del giorno il Presidente riprende anche i punti non trattati dell'ordine del giorno della riunione precedente.

#### **Art. 11 | Validità**

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. La richiesta di verifica del numero legale può essere richiesta da ogni consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.

#### **Art. 12 | Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione.
2. Nel caso di assenza o impedimento, ne fa le veci il consigliere più anziano di età.
3. Il Direttore, sotto la direzione del Presidente, mette a disposizione la documentazione oggetto di discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato durante la seduta del Consiglio e tiene nota delle deliberazioni. Provvede a redigere il verbale, ne mette a disposizione copia per tutti i membri del Consiglio e in fase di approvazione dà lettura delle proposte di modifica al testo. In tali operazioni può farsi assistere da un dipendente dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 13 | Verbale**



**COMUNI DI**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate a cura del Direttore che può farsi assistere in tale compito da un funzionario dallo stesso designato e in casi particolari da altro personale tecnico-amministrativo.
2. Le delibere consiliari sono immediatamente efficaci.
3. Ferma restando l'immediata efficacia delle delibere consiliari dal momento della loro approvazione a conclusione della seduta consiliare il Presidente rende disponibile il testo del verbale, che sarà approvato nella prima seduta utile successiva; in alternativa il verbale può essere approvato nella medesima seduta previa lettura/condivisione del testo.
4. I verbali sono firmati dal Presidente. Essi debbono indicare il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza, i Consiglieri presenti e quelli assenti, gli eventuali contributi fatti pervenire dai Consiglieri assenti, la sintesi delle proposte avanzate, le delibere adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, la sintesi della discussione svoltasi e le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione di singoli Consiglieri in ordine a specifici argomenti. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Del verbale fanno parte integrante i testi delle delibere ed eventuali allegati i cui dati saranno riassuntivamente riportati nel verbale stesso. Anche le delibere sono firmate dal Presidente. I verbali firmati dal Presidente e le delibere sono conservati dall'Ufficio di Piano. I documenti sopra indicati sono a disposizione di coloro che avanzino istanza di visionarli o averne copia previo pagamento delle spese previste.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse agli uffici per l'esecuzione e sono portate tempestivamente a conoscenza degli interessati per gli adempimenti conseguenti.
6. I verbali e le delibere sono pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio entro 60 giorni dall'approvazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati, decisi dal Consiglio, che ne impongano la segretezza totale o parziale.

#### **Art. 14 | Informazioni**

1. Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può dare sintetiche informazioni al Consiglio circa l'andamento dei lavori, l'esecuzione delle delibere, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile. La sessione informativa non può protrarsi di norma oltre 45 minuti.

#### **Art. 15 | Ordine del giorno**

1. Dopo la sessione informativa, il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione.
2. I Consiglieri possono richiedere al termine della sessione informativa o prima della trattazione di ciascun punto all'o.d.g., con espressa motivazione, di anticipare o posticipare uno o più punti. Tale



**COMUNI DI**

richiesta deve essere posta a votazione, previa ammissione alla discussione di un Consigliere a favore e uno contrario, per non più di 5 minuti ciascuno.

3. I Consiglieri possono introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Art. 16 | Ordine degli interventi

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente che definisce il tempo consentito alla discussione e concede la parola al Direttore o ai Consiglieri in merito alle questioni oggetto di trattazione nei punti all'o.d.g.

2. Successivamente alla presentazione della questione in trattazione ha inizio la discussione. I Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al Presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente, ma sinteticamente, il proprio pensiero per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso argomento. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente per richiamo al Regolamento, ed ha il diritto di replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, e mozioni d'ordine:

a) La "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;

b) La "questione sospensiva" si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell'argomento;

c) La "mozione d'ordine" si pone quando si intende richiamare l'osservanza della Legge, del Regolamento, della procedura dei lavori.

3. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente la parola in qualunque momento della discussione per "fatto personale". Il "fatto personale" si pone quando un Consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

## Art. 17 | Votazioni

1. Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:

a) proposta pregiudiziale;

b) proposta sospensiva;





**COMUNI DI**

- c) proposta per mozione d'ordine;
- d) proposta del relatore dell'argomento Referente delle singole questioni oggetto di trattazione nei punti all'o.d.g.;
- e) proposte diverse da quelle del referente, secondo l'ordine di presentazione.
2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o dettate al Direttore o al dipendente verbalizzante.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei Consiglieri chiedi la votazione a scrutinio segreto.
4. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. Le astensioni sono calcolate neutrali ovvero non rilevano ai fini della costituzione del quorum deliberativo. La maggioranza dei voti sarà calcolata sulla base del rapporto tra i voti favorevoli e i voti contrari.
5. Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, nel voto palese, prevale il suo.
6. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente o indirettamente interessati o riguardanti i loro congiunti, conviventi, affini fino al quarto grado civile, colleghi di studio professionale o di lavoro e in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e/o di opportunità.

## **Art. 18 | Interrogazioni e interpellanze**

1. In ogni riunione del Consiglio e prima della sua chiusura il Presidente deve riservare un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni e interpellanze dei Consiglieri:
- a) "L'interrogazione" consiste nella domanda rivolta, o fatta pervenire per iscritto al Presidente o, suo tramite, al Direttore per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi. L'interrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta. L'interrogante, a risposta avvenuta, ha diritto ad una brevissima replica per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto e far registrare le dichiarazioni a verbale;
- b) L'interpellanza" consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al Presidente o, suo tramite, al Direttore per conoscere i motivi o gli intendimenti delle decisioni assunte. L'interpellanza non dà luogo a discussione o votazione. La risposta alle interpellanze avviene nella riunione del Consiglio immediatamente successiva. Il Presidente può rifiutare la risposta alle interpellanze. Se l'interpellante vuole provocare una discussione sulle mancate spiegazioni, deve presentare una mozione che dovrà trovare posto in un ordine del giorno successivo.

## **Art. 19 | Mozione**

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio. Può anche riflettere un giudizio sull'operato del Presidente. Spetta al Presidente



CONSORZIO  
INTERCOMUNALE  
DEI SERVIZI E  
INTERVENTI SOCIALI  
**VALLE del  
TEVERE**

**COMUNI DI**

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

iscrivere la discussione e la votazione delle mozioni all'ordine del giorno delle successive riunioni del Consiglio.

**Art. 20 | Ricorsi**

1. Le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate con ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio dagli interessati, o dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale stesso entro trenta giorni dalla loro notificazione o dal compimento del termine di affissione.